

Publicato il 01/04/2019

N. 00077/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00223/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Rossi e Alessandro Zanelli, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale

*contro*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione civile di Piacenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Bologna, via Guido Reni 4

*per l'annullamento*

del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, emesso dal Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione di Piacenza ex art. 120 del d.lgs. n. 285/1992, notificato al ricorrente il 27/04/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 24 luglio 2015, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui gli è stato impedito l'accesso alla prova pratica per l'abilitazione di guida; in particolare, il ricorrente ha contestato l'assenza di indicazione, nell'atto censurato, dei motivi che gli avrebbero precluso, ai sensi dell'art. 120 del codice della strada, l'accesso al titolo.

Si è costituito il Ministero convenuto e la Sezione ha respinto la proposta domanda cautelare; la causa è stata infine trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 27 marzo 2019.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito, come segnalato alle parti, ex art. 73, comma 3 c.p.a., nel corso dell'udienza pubblica di discussione.

Invero, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento, seguito dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Tar Campania, Napoli, sent. n. 4071 del 2018), secondo cui la giurisdizione sui provvedimenti fondati sui rilievi ostativi di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992 - in presenza di una posizione del privato interessato qualificabile in termini di diritto soggettivo - appartiene al Giudice ordinario.

In effetti, così come nei casi speculari di revoca della patente già rilasciata, laddove le condizioni ostative vengano evidenziate in riferimento al rilascio del titolo abilitativo alla guida di veicoli a motore, e salvo quanto si preciserà di seguito, il relativo diniego non è espressione di discrezionalità amministrativa, ma atto vincolato sia nel presupposto (esistenza della

situazione richiamata), sia nel contenuto (impossibilità del rilascio della patente (C.S. V 29 agosto 2016 n. 3712; T.A.R. Genova, (Liguria), sez. II, 10/07/2017, n. 601).

Tale orientamento giurisprudenziale appare allo stato da condividersi anche perché conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cui spetta pronunciarsi sulle questioni di giurisdizione, la quale ha più volte affermato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla contestazione degli atti con cui l'Amministrazione rileva la insussistenza dei "requisiti morali" previsti dall'art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Cass., Sez. Un., sentenze n. 22491 del 2010, n. 28239 del 2011, n. 2446 del 2006; v. anche le sentenze n. 10406 del 2014, n. 8693 del 2005 e n. 7898 del 2003).

Va infine osservato che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che anche con riferimento al diniego di ammissione all'esame di guida ai sensi dell'art. 219, comma 3-ter del C.d.S. venga in rilievo una posizione di diritto soggettivo, non configurandosi alcuna spendita di poteri discrezionali dell'Amministrazione.

Secondo tale orientamento, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno del requisito di cui al citato art. 219, comma 3 ter – assimilabile all'accertamento ex art. 120 del Codice della Strada - non contiene margini di discrezionalità, profilandosi quindi una posizione di diritto soggettivo al pari delle ipotesi di iscrizione negli albi o registri professionali laddove l'attività amministrativa si limita al solo riscontro formale dei presupposti determinati dalla legge (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, n. 1274/2015; T.A.R. Lazio – Roma, n. 3817/2015; T.A.R. Abruzzo – Pescara, n. 266/2013; C.d.S., Sez. IV, n. 3158/2013).

Le conclusioni appena raggiunte non sono state infine incise, quanto meno su di un piano sistematico, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22

del 2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede», invece che «può provvedere», alla revoca della patente.

Innanzitutto, risulta rilevante che lo stesso Giudice delle leggi, nel dichiarare la manifesta inammissibilità per difetto di giurisdizione dell'ordinanza di rinvio emessa sulla medesima questione dal TAR Friuli Venezia-Giulia, abbia osservato che "per risalente e consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, giudice regolatore della giurisdizione, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada (incidenti su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, né inerenti a materia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) sono riservati, infatti, alla cognizione del giudice ordinario".

In secondo luogo, le motivazioni in base alle quali la Corte ha "trasformato" il potere del Prefetto da vincolato a discrezionale, nello specifico caso di revoca della patente a seguito di condanna penale in materia di stupefacenti, attengono al seguente, specifico duplice profilo:

- 1) il fatto che la norma ricollegava, in via automatica, il medesimo effetto (ovvero la revoca del titolo), ad una varietà di fattispecie "non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità", reati che, per di più, possono essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio;
- 2) la contraddizione esistente nella circostanza per cui – agli effetti

dell'adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarità della patente) – mentre il Giudice penale aveva la “facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il Prefetto aveva invece il “dovere” di disporne la revoca.

Ne consegue, pertanto, che la decisione della Corte costituzionale non ha affatto smentito l'assunto fondamentale della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti i provvedimenti adottati dal Prefetto in sede di applicazione dei primi due commi dell'art. 120 del d.lgs. n. 285/1992 - assunto che è stato anzi ribadito dalla stessa Corte costituzionale, come visto -, ma ha semplicemente "corretto" la stortura legislativa (irragionevole e come tale contrastante con l'art. 3 della Costituzione) costituita dall'automatismo della revoca della patente in sede amministrativa sul mero presupposto di un'intervenuta condanna per il reato di stupefacenti (qualunque siano la modalità della condotta e il tempus commissi delicti), a fronte di una discrezionalità piena concessa al Giudice penale per analoga fattispecie.

In altri termini, per salvaguardare il parametro legale oggetto di lesione nel caso esaminato (art. 3 della Costituzione), il Giudice delle leggi ha creato una fattispecie autonoma (e connotata da discrezionalità amministrativa), all'interno di un sistema in cui il principio regolatore resta quello dell'adozione di provvedimenti che incidono su diritti soggettivi e che si limitano ad applicare, in via ordinaria, parametri oggettivi normativamente prestabiliti.

Tale fattispecie autonoma, connotata da evidenti profili di discrezionalità amministrativa, si pone dunque come eccezione alla regola e non come fonte di un criterio direttivo cui si devono conformare, anche in tema di giurisdizione, tutte le altre fattispecie contemplate dall'art. 120 del codice

della strada, salvo l'effetto di ulteriori pronunce di incostituzionalità.

In ragione delle considerazioni complessivamente esposte, non può dunque che conseguire, nel caso di specie, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti per i quali è competente il Giudice ordinario in osservanza degli ordinari criteri di riparto, con la conseguenza che il processo potrà essere proseguito dinanzi a tale giudice mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo.

Sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della novità della questione esaminata e dei diversi orientamenti esistenti in questa materia in ordine al riparto di giurisdizione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, con gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti normativi vigenti in materia di privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Marco Poppi, Consigliere

Roberto Lombardi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Lombardi**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Conti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.